



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE

L' ASSESSORE

Protocollo N° 69 DECRETO/DecA/ 1 del 09.01.2025

Oggetto: Modifica al Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente prot. n. 4004 DecA/12 del 22.08.2024 "Calendario venatorio 2024/2025" - Data chiusura della caccia per le specie Germano reale e Gallinella d'acqua.

- VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 07.01.1977, n. 1, concernente norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la L.R. 29.07.1998, n. 23, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la Legge 6 febbraio 2006, n.66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";
- VISTA la "Direttiva Uccelli" 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che ha sostituito la direttiva 79/409/CEE;
- VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea;
- VISTA la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42", trasmessa dall'ISPRA con la nota n. 25495/T-A11 del 28.07.2010;
- VISTO il documento "Huntable bird species under the Birds Directive – Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States" 2021;
- VISTA l'Ordinanza n. 303 del 17.09.2013 con la quale il TAR Sardegna ritiene che il Calendario venatorio possa essere emanato solo a seguito dell'acquisizione del preventivo parere dell'INFS (oggi ISPRA) in ossequio all'art.18 comma 4 della Legge 157/92;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE

L' ASSESSORE

- VISTO l'art.31 della Legge n.122 del 7 luglio 2016 con il quale è stato aggiunto all'articolo 12 della legge 157/92 il comma 12-bis "La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento";
- VISTE le note del Ministero dell'Ambiente prott. nn. 6947 del 04.04.2017, 8979 del 02.05.2018 e 15746 del 13.07.2018, aventi per oggetto "Aggiornamento del Documento *Key Concepts*";
- VISTO il parere del CTFVN trasmesso con la nota n. 298519 del 04.07.2024 e acquisito al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente con n. 21263 del 08.07.2024;
- VISTO il parere dell'ISPRA n. 38973 del 11.07.2024 e acquisito al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente con n. 22467 del 17.07.2024;
- VISTA la Determinazione n. 23384/727 del 25.07.2024 del Servizio Valutazione degli Impatti e Incidenze Ambientali (VIA), con la quale è stato espresso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii., giudizio positivo di valutazione di incidenza per il Calendario Venatorio della Regione Autonoma della Sardegna, annualità 2024-2025;
- CONSIDERATO che il Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 26.07.2024 ha deliberato per la chiusura della caccia al 30.01.2025 per le specie Gallinella d'acqua e il Germano reale;
- ATTESO che il Decreto Assessoriale prot. n. 4004 DecA/ n. 12 del 22/08/2024 avente ad oggetto "Calendario venatorio 2024/2025", pubblicato nel n. 45 del BURAS del 29/08/2024, autorizza il prelievo del Germano reale e della Gallinella d'acqua fino al 30 gennaio 2025;
- VISTO il ricorso presentato dal Earth Odv avverso il Decreto Assessoriale prot. n. 4004 DecA/ n. 12 del 22/08/2024, censurandolo sotto l'aspetto della fissazione al 30 gennaio 2025 anziché al 20 gennaio 2025 della data di chiusura della caccia per l'avifauna acquatica e, in particolare, per la Gallinella d'acqua e il Germano reale;
- VISTA la Sentenza del TAR Sardegna n. 00946/2024 REG.PROV. COLL. pubblicata il 27.12.2024 che accoglie il ricorso nella parte in cui si impugnano le previsioni del calendario venatorio che fissano al 30 gennaio 2025 la data di chiusura della caccia per l'avifauna acquatica e, in particolare, per la Gallinella d'acqua e il Germano reale, con il conseguente annullamento in parte qua del calendario venatorio e l'obbligo per la Regione di rideterminarsi sul punto;
- RITENUTO opportuno rideterminare la chiusura della caccia della Gallinella d'acqua e del Germano reale alla data di domenica 19 gennaio 2025;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE

L'ASSESSORE

DECRETA

Per le argomentazioni di cui alla premessa:

- Art. 1) È modificato il proprio Decreto prot. n. 4004 DecA/ n. 12 del 22/08/2024 Calendario venatorio 2024 – 2025, all'art. 1 (comma 1.7) nella sola parte attinente i tempi di chiusura della caccia al Germano reale e alla Gallinella d'acqua che sono stabiliti per il 19 gennaio 2025.
- Art. 2) L'Allegato 1 del Decreto prot. n. 4004 DecA/12 del 22.08.2024 Calendario venatorio 2024 – 2025 è sostituito con il “nuovo allegato 1” allegato al presente documento.

L'Assessore
Rosanna Laconi